



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



OGGETTO: Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella

AVVISO

IL SINDACO

RILEVATA l'esigenza di provvedere alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella;

VISTA la deliberazione consiliare n. 41 del 21.10.2021 ad oggetto "Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni" ed in particolare la previsione per cui le nomine devono essere precedute dall'emanazione da parte del Sindaco di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazione dei rappresentanti negli enti che si intendono effettuare;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto del Centro Residenziale, il Consiglio di Amministrazione può percepire un compenso per quanto svolto all'interno dell'Ente se e in quanto previsto dalla norma di legge in vigore;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale spetta al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale di questo Ente per le nomine, approvati con deliberazione n. 41/2021;
- l'art. 2382 codice civile, inerente a cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- l'art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 in materia di pari opportunità tra uomo e donna, nonché il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 per le garanzie da assicurare per la parità di genere;
- lo Statuto dell'Ente, Capo V "Nomine dei rappresentanti", Art. 26 "Designazione e requisiti"

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per la presentazione della candidatura per la nomina di 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione del "Centro Residenziale per Anziani di Cittadella"

I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadini italiani, dotati di competenze culturali e professionali adeguate, con precedente esperienza presso il consiglio di amministrazione di enti o società o con precedente svolgimento di mansioni e/o compiti analoghi a quelli oggetto del presente avviso, di specchiata serietà ed onestà;
- 2) non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, inconferibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo Statuto Comunale o da quello dell'Ente presso cui vengono nominati;
- 3) non trovarsi:
 - nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale previste dal D. Lgs. n. 267/2000;
 - nelle condizioni di incandidabilità previste dal D. Lgs. n. 235/2012;
 - nelle condizioni di inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
 - nelle condizioni di appartenenza ad associazioni che svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni degli organi istituzionali;
- 4) non trovarsi in rapporto di coniugio, o parentela o affinità fino al III grado con il Sindaco, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 16 dello Statuto del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella e per la precisione:
 - non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e da altre norme che dispongano in tal senso;
 - non essere dipendenti o ex dipendenti del Centro Residenziale per Anziani né persone ad essi legate da un rapporto di parentela di 2° grado.

Le nomine possono essere revocate nei soli casi in cui la revoca sia prevista dallo Statuto dell'Ente oltre che nei seguenti casi:

- per la perdita dei requisiti o la sopravvenienza degli impedimenti sopra elencati;
- per aver subito condanne definitive per reato contro la pubblica amministrazione;
- per manifesta incapacità;
- per non aver rispettato o non essersi adeguati agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;
- per aver svolto attività o assunto o partecipato a decisioni in contrasto con gli interessi del Comune;
- per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Sindaco all'atto di nomina, o dal Sindaco o dal Consiglio Comunale nell'esercizio dei poteri loro propri;
- per inoperatività prolungata ed ingiustificata, a qualsiasi causa dovuta, del nominato, dell'organo o dell'ente o istituzione di cui fa parte.

Prima di procedere alla revoca il Sindaco dà comunicazione all'interessato delle cause. L'interessato può presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 giorni, valutate le quali il Sindaco adotterà le proprie decisioni di revoca o di conferma.

Oltre alle cause sopra indicate, non possono essere nominati coloro che non dichiarino il possesso anche degli ulteriori requisiti indicati nella "Dichiarazione di manifestazione di disponibilità", costituente parte integrante e sostanziale del presente AVVISO PUBBLICO.

Gli interessati possono presentare al Protocollo comunale, a mano o via PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo cittadella.pd@cert.ip-veneto.net la manifestazione di disponibilità da redigersi utilizzando esclusivamente il modello, allegato al presente avviso, di "Dichiarazione di manifestazione di disponibilità", parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al proprio curriculum vitae e alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La "Dichiarazione di manifestazione di disponibilità" dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte.

Le candidature dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.4.2022.**

In capo ai singoli candidati non potrà sorgere alcun diritto o aspettativa in ordine all'assunzione dell'incarico trattandosi di nomina fiduciaria.

I componenti verranno scelti tenuto conto delle loro qualità professionali, titoli di studio, esperienze lavorative, specifiche competenze derivanti dall'esperienza amministrativa, anche in analoghi organismi di gestione, ed impegno sociale e civile.

Si precisa che eventuali successive informazioni nonché il nominativo delle persone individuate saranno pubblicati:

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Cittadella al seguente indirizzo: <http://portale.comune.cittadella.pd.it/AlboOnline/ricercaAlbo>
- nella sezione Amministrazione Trasparente\Provvedimenti\Provvedimenti Dirigenti al seguente indirizzo: <https://trasparenza.comune.cittadella.pd.it/L190/atto/lista>

Cittadella, lì 28.3.2022

IL SINDACO
dott. Luca Pierobon

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Allegati:

- Informativa privacy
- Dichiarazione di manifestazione di disponibilità

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA A NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento COMUNE DI CITTADELLA informa gli aspiranti al concorso indicato in oggetto che:

- il titolare del trattamento è il COMUNE DI CITTADELLA, con sede in Cittadella, Via Indipendenza, 41, tel. 049 9413411, e-mail protocollo@comune.cittadella.pd.it P.E.C. cittadella.pd@cert.ip-veneto.net ;
- i dati di contatto del DPO sono:
 - Boxxapps s.r.l. Via della Stazione n. 2, Marcon (VE)
 - pec: boxxapps@legalmail.it
 - numero verde 800 893984
- finalità del trattamento – Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR e dell'art. 2-ter del D. Lgs. 196/03 come aggiornato dal D. Lgs. 101/18. I dati saranno utilizzati dagli uffici e dai dipendenti a questi assegnati nell'ambito del procedimento per il quale si rendono indispensabili. Il trattamento di categorie particolari di dati (es. giudiziari) avverrà ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. g) e dell'art. 2 sexies del D. Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D. Lgs. 101/18;
- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità;
- non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
- i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento;
- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento, Comune di Cittadella, Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD) PEC cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
- Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Alla presente informativa verrà assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione unitamente al relativo avviso sul sito internet del Comune di Cittadella, sezioni Albo Pretorio on line e Amministrazione Trasparente/Altri contenuti per tutto il periodo di pubblicazione dell'avviso di cui l'informativa costituisce allegato.



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' A COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Cittadella
Via Indipendenza, 41
35013 CITTADELLA (PD)

Il/La sottoscritto/a
nato/a ail
residente a(prov.) CAP
via/piazza n.....,telefono/cell.
indirizzo e-mail
posta elettronica certificata (PEC)
titolo di studio
professione

PRESENTA

la propria candidatura per l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguente previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- 1) di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso per la presentazione di candidature succitato, in particolare di prendere atto ed accettare che si tratta di nomina/designazione di carattere fiduciario;
- 2) di essere cittadino/a italiano/a, dotato/a di competenze culturali e professionali adeguate, con precedente esperienza presso il consiglio di amministrazione di enti o società o con precedente

svolgimento di mansioni e/o compiti analoghi a quelli oggetto del presente avviso, come emerge espressamente dal curriculum vitae allegato, di specchiata serietà ed onestà;

- 3) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, inconferibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo Statuto Comunale o da quello del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella;
- 4) di non trovarsi:
 - nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale previste dal D. Lgs. n. 267/2000;
 - nelle condizioni di incandidabilità previste dal D. Lgs. n. 235/2012;
 - nelle condizioni di inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
 - nelle condizioni di appartenenza ad associazioni che svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni degli organi istituzionali;
- 5) non trovarsi in rapporto di coniugio, o parentela o affinità fino al III grado con il Sindaco, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 6) di non trovarsi in stato di conflitto di interesse con l'Ente, né di svolgere attività professionali o imprenditoriali o di consulenza incompatibili o confliggenti con gli interessi dell'Ente;
- 7) di non trovarsi in una situazione di privato interesse che impedisca lo svolgimento della funzione di componente del Consiglio di Amministrazione con l'indipendenza e la correttezza necessarie al conseguimento dell'interesse pubblico;
- 8) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 16 dello Statuto del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella e per la precisione:
 - non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e da altre norme che dispongano in tal senso;
 - non essere dipendenti o ex dipendenti del Centro Residenziale per Anziani né persone ad essi legate da un rapporto di parentela di 2° grado;
- 9) di essere a conoscenza che i dati relativi ai rappresentanti nominati e designati, compresi la presente dichiarazione e il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 c.d. "Decreto Trasparenza" e al D. Lgs. 39/2013 sopracitato;
- 10) di essere a conoscenza che, in base al D.Lgs. 196/2003 "Codice di protezione dei dati personali", i dati personali comunicati con la presente saranno trattati dall'Amministrazione Comunale di Cittadella per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Luogo e data

Il/La dichiarante

(firma leggibile e per esteso)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____, residente a _____
in Via _____

ACCONSENTE

con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità ed i limiti indicati ai sensi e per gli effetti dell'informativa sulla privacy allegata all'avviso oggetto della presente richiesta di partecipazione.

Luogo e data

Il/La dichiarante
(firma leggibile e per esteso)

ALLEGATI:

- curriculum vitae
- documento di identità in corso di validità

Si ricorda che è possibile visionare liberamente i testi normativi sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo www.normattiva.it .

Si riportano di seguito gli estratti degli articoli di interesse

D. LGS. N. 267/2000

Art. 61

((Ineleggibilita' e incompatibilita'
alla carica di sindaco e presidente di provincia))

1. Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ((. . .)) (1)

((1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.))

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 61, n. 2, "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco."

Art. 63

Incompatibilita'

1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione , fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'[articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilit . Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilit  soltanto in caso di affermazione di responsabilit  con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilit . La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorch  era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilit  prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. (67)

AGGIORNAMENTO (67)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 12/6/2013, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimit  costituzionale dell'[articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilit  tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".

Articolo 78

Doveri e condizione giuridica

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonch  agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato

ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

D. LGS. N. 39/2013

Art. 3

Inconferibilit  di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Art. 4

Inconferibilit  di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) omissis

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) omissis

Art. 7

Inconferibilit  di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonch  a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere

conferiti:

- a) omissis
- b) omissis
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

Art. 9

Incompatibilita' tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonche' tra gli stessi incarichi e le attivita' professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita' svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attivita' professionale, se questa e' regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 11

Incompatibilita' tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) omissis;
- b) omissis;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso

ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

D. LGS. N. 165/2001

Art. 53

Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

D. L. N. 95/2012

Art. 5.

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011](#), nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.